



NEWS

# Euroconference

**Edizione di martedì 4 Aprile 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Calcolo super Ace in caso di distribuzione di utili**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Speciale Bilancio 2022: nomina del revisore entro i termini per l'approvazione del bilancio**

di Alessandro Bonuzzi

## **CRISI D'IMPRESA**

**Continuità e convenienza nel concordato**

di Luigi Ferrajoli

## **DICHIARAZIONI**

**La dichiarazione del reddito da locazioni brevi**

di Laura Mazzola

## **IN DIRETTA**

**Euroconference In Diretta puntata del 4 aprile 2023**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **EDITORIALI**

**Tutti i servizi offerti con Master Breve 365**

di Euroconference Centro Studi Tributari

**CASI OPERATIVI**

---

***Calcolo super Ace in caso di distribuzione di utili***di **Euroconference Centro Studi Tributari****Domanda**

Una società di persone in contabilità ordinaria presenta la seguente situazione:

nell'anno 2021 ha conseguito un utile di 350.000 euro e i soci, su tale utile, non hanno eseguito alcun prelievo.

Sempre nell'anno 2021 la società ha distribuito utili relativi all'anno 2020 e precedenti per un importo pari ad 225.000 euro.

Si chiede quale è l'importo su cui calcolare il super Ace 15%.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



## ***Speciale Bilancio 2022: nomina del revisore entro i termini per l'approvazione del bilancio***

di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

### **Revisione legale: percorso di approfondimento**

Scopri di più

Per le **Srl** “solari” costituite alla data del **16 marzo 2019** che nel **2021** e nel **2022** hanno superato i **nuovi limiti dimensionali** riferiti all'**attivo**, ai **ricavi** e agli **occupati**, scatta l'obbligo di nomina dell'**organo di controllo** o del **revisore** entro la **data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022**.

Si ricorda, infatti, che nelle Srl l'**obbligo** ex [articolo 2477 cod. civ.](#) di nominare l'organo di controllo o il revisore sussiste se:

- è previsto dall'**atto costitutivo**, che ne determina le competenze e i poteri;
- si verifica almeno **una** delle seguenti situazioni:
  1. la società è tenuta a redigere il **bilancio consolidato**;
  2. la società **controlla** una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. è stato **superato** per **2 esercizi consecutivi**, **almeno uno dei nuovi limiti dimensionali** previsti da ultimo dall'[articolo 2-bisL. 32/2019](#), in termini di attivo di **Stato patrimoniale**, **ricavi** e **numero di dipendenti** mediamente occupati nell'esercizio.

#### **Nuovi limiti dimensionale per obbligo nomina organo di controllo/revisore nelle Srl** ex [articolo 2477 cod. civ.](#)

Attivo di SP	4.000.000	Superamento di almeno 1 limite su 3 per 2 esercizi consecutivi
Ricavi di CE	4.000.000	
Dipendenti occupati in media	20 unità	

Al contrario, l'obbligo di mantenere l'organo di controllo o il revisore **viene meno** se, per **3 esercizi consecutivi**, **non è superato alcuno dei limiti dimensionali**, così come previsto dal terzo comma dell'[articolo 2477 cod. civ.](#)

Per il computo delle soglie si deve tener conto che:

- l'attivo di Stato patrimoniale (voci A + B + C + D) va considerato al **netto dei fondi**

- rettificativi** (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle relative voci;
- il valore dei ricavi corrisponde alla **voce A.1 di Conto economico**, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
  - il numero di dipendenti si determina calcolando la **media giornaliera degli occupati durante l'esercizio**. Ciò significa che, mentre i dipendenti impiegati tutto l'anno rilevano al 100%, quelli **impiegati per una parte dell'anno** assumono rilevanza solo per la quota parte corrispondente al **periodo di assunzione**. Inoltre, i lavoratori **part-time** sono computati in **proporzione all'orario svolto**, rapportato al tempo pieno. Quindi, se un lavoratore è impiegato *part-time* al 50% per tutto l'anno, egli "vale" in misura pari a 0,5.

In ordine al fattore temporale, in linea generale, al verificarsi del **superamento dei limiti dimensionali**, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è **competenza dell'assemblea che approva il bilancio** in cui si verifica lo sfioramento, la quale deve provvedervi **entro 30 giorni** ([articolo 2477, comma 5, cod. civ.](#)).

Con particolare riferimento ai **nuovi limiti dimensionali**, occorre avere riguardo al comma 3 dell'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#) il quale prevede che:

- *"le **società a responsabilità limitata** e le società cooperative **costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo**" – ossia **del 16 marzo 2019** – "quando ricorrono i requisiti ... devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni ... **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022**";*
- *"ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo **ai due esercizi antecedenti**" alla **data di approvazione del bilancio 2022**.*

Ne deriva che le Srl "solari" che negli **esercizi 2021 e 2022** hanno superato **almeno uno dei 3 limiti dimensionali** devono provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore **entro la data di approvazione del bilancio 2022**, la quale a sua volta può essere fissata al più tardi:

- **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, dunque entro il **30 aprile 2023**;
- **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio in caso di particolari esigenze, dunque **entro il 29 giugno 2023**.

Va da sé che il **primo bilancio** da sottoporre a revisione sarà quello chiuso al **31 dicembre 2023**.

**CRISI D'IMPRESA**

---

***Continuità e convenienza nel concordato***di **Luigi Ferrajoli**

Master di specializzazione  
**ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA**  
Percorso formativo di 55 ore ai sensi del Decreto Legge 118/2021 e successivo Decreto Dirigenziale del 28/9/2021  
[Scopri di più >](#)

Il **concordato preventivo**, recentemente oggetto di modifica da parte del Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rappresenta una **procedura concorsuale a carattere volontario**, mediante la quale il **debitore sottopone ai creditori una proposta di composizione della propria esposizione debitoria**, indicando le forme, le modalità e le tempistiche per la **soddisfazione dei creditori**.

Ai sensi dell'[articolo 84 CCII](#), l'imprenditore *"può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori **in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma**".*

Così facendo, la disposizione citata non mira semplicemente ad appagare i creditori nell'ambito del nuovo concordato preventivo in continuità, ma a far ottenere agli stessi **il miglior soddisfacimento** possibile.

Ebbene, se il soddisfacimento dei creditori deve essere il più vantaggioso rispetto a quello che i medesimi otterrebbero da una procedura essenzialmente liquidatoria – com'è la liquidazione giudiziale (già fallimento) –, è evidente come, **ai fini dell'ammissibilità della proposta, il requisito della convenienza non possa mai mancare**.

Posto che **lo scopo del concordato in continuità aziendale è il recupero della capacità dell'impresa di rientrare**, ristrutturata e risanata, **nel mercato**, realizzando il soddisfacimento dei creditori in misura anche non prevalente dal ricavato dei proventi che derivano dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale diretta o indiretta, ci si interroga su come **il giudizio di convenienza debba essere compiuto in tale contesto**.

A tale proposito, interessante appare il richiamo alla sentenza pubblicata il **14 febbraio 2023** dal **Tribunale di Tempio Pausania**, che ha avuto modo di pronunciarsi proprio in merito al **giudizio di convenienza della proposta di concordato preventivo**, ritenendo come lo stesso

imponga di svolgere un opportuno **giudizio comparativo tra la proposta concordataria e l'alternativa fallimentare**.

Tale comparazione deve porre a confronto non solo l'ammontare del pagamento concordatario proposto con la sommatoria dei valori di liquidazione ritraibili in sede fallimentare, ma anche **gli ulteriori elementi che possono influenzare le condizioni di pagamento e/o il soddisfacimento dei creditori**.

Come tale, occorre considerare:

1. il grado di certezza e le tempistiche del **pagamento dei creditori** nelle due ipotesi a confronto;
2. **i vantaggi**, anche non meramente monetari, **derivanti ai creditori dalla continuità aziendale** nel concordato;
3. **l'impatto sociale della continuità** sul territorio, anche in termini di conservazione dell'occupazione a favore di dipendenti che, nello scenario fallimentare, troverebbero difficilmente un nuovo impiego, nonché su tutti gli altri *stakeholders* coinvolti, quali i fornitori, imprese comunque interessate, etc.

**L'impatto sociale** rappresenta quindi evidentemente un **fattore da tenere in conto**, considerato che lo stesso deve essere inteso anche come **conservazione dell'occupazione a favore di dipendenti**.

Nel caso analizzato dal tribunale sardo, nonostante la percentuale di soddisfazione riservata ai creditori risultasse assai modesta (nello specifico, era pari all'1%, seppur col vantaggio di non dover attendere tempi lunghi per essere liquidati), il Tribunale ha ritenuto di non poter indagare sulla convenienza economica della proposta, né sulle motivazioni che hanno determinato in concreto i creditori ad esprimere un voto favorevole, dovendo il medesimo **solo prendere atto che la percentuale offerta era stata valutata meritevole dai creditori in sede di votazione e che la prosecuzione dell'impresa era "funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori"**. Ciò in quanto la dizione dell'[articolo 186 bis L.F.](#) deve essere interpretata alla luce anche dell'[articolo 47, lett. b\), CCII](#), il quale, letto *a contrariis*, prevede **l'idoneità del piano** (o meglio: la non manifesta inidoneità) **alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali**.

Proprio alla luce di questo secondo presupposto, si deve infatti ritenere che, al fine di riconoscere in concreto la funzionalità giuridica e sostanziale del piano, non assume importanza solo **l'interesse** immediato dei creditori, ma anche quello **mediato per gli stessi e per tutti gli interessati coinvolti** – ossia, i dipendenti e le loro famiglie, i fornitori e le imprese che, a qualunque titolo e in ragione del flusso di denaro riversato sul territorio, potrebbero risultare, direttamente o indirettamente, avvantaggiate – facendo così, in definitiva, rilevare **gli interessi di tutta la comunità**.

**DICHIARAZIONI**

---

***La dichiarazione del reddito da locazioni brevi***di **Laura Mazzola**

La **disciplina fiscale** relativa alle “**locazioni brevi**”, di cui all'[articolo 4 D.L. 50/2017](#), si applica ai **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa.

La condizione che il contratto non sia concluso nell'esercizio di un'attività commerciale riguarda entrambe le parti del contratto stesso.

Sono, quindi, **esclusi dalla disciplina** i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell'**esercizio di tale attività**, anche quando non viene esercitata in maniera abituale.

Sono interessati a queste regole anche i contratti che prevedono la **prestazione di servizi accessori**, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell'utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi.

Non vi rientrano, invece, i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l'immobile, fornisce altre prestazioni aggiuntive, quali, per esempio, il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti; in questi casi, infatti, sarebbero riconducibili a una prestazione qualificabile, sotto il profilo fiscale, come attività d'impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

Gli **immobili interessati dal regime delle locazioni brevi** sono quelli ad **uso abitativo**, ossia le unità appartenenti alle **categorie catastali da A1 a A11**, esclusa l'A10, **locate a uso abitativo e le relative pertinenze**.

Per l'applicazione delle norme relative alle locazioni brevi è irrilevante il fatto che il **contratto** sia **concluso direttamente dal proprietario dell'immobile o tramite un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare**, o che gestisce un portale telematico, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da

locare.

Tutti gli intermediari, residenti o non in Italia, quando **intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi**, hanno l'obbligo di operare e versare una **ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni o dei corrispettivi lordi dovuti per la locazione e indicati nel contratto**.

L'aliquota, pari a quella della cedolare secca, deve essere applicata sull'intero importo che il conduttore è tenuto a versare al locatore, inclusa, se prevista, la **provvigione** dovuta dallo stesso locatore all'intermediario e senza l'abbattimento forfettario del 5 per cento che si applica nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.

In base alla **tipologia di locatore** cambia anche la **tipologia di reddito**.

Infatti, nell'ipotesi di **soggetto locatore proprietario o possessore dell'immobile** a fronte di diritti reali di godimento, la **tipologia di reddito** è quella **fondiaria**.

Tale tipologia di reddito deve essere indicata, all'interno del modello 730, nel **quadro B**, all'interno, invece, del modello Redditi PF, nel **quadro RB**.

Diversamente, nell'ipotesi di **soggetto locatore non proprietario**, la tipologia di reddito rientra tra i **redditi diversi**, da indicare, all'interno del modello 730, nel **quadro D**, all'interno, invece, del modello Redditi PF, nel **quadro RL**.

Nell'ipotesi di **reddito fondiario**, quindi in capo al proprietario o al soggetto che lo possiede a seguito di un diritto reale di godimento, l'**imputazione** deve avvenire **in base al principio di competenza**.

In modo opposto, nell'ipotesi di **reddito diverso**, quindi in capo al **soggetto non proprietario** (come è il comodatario), l'**imputazione** deve avvenire **in base al principio di cassa**.



**IN DIRETTA**

---

## ***Euroconference In Diretta puntata del 4 aprile 2023***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



**La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista**

**Scopri di più**

L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

## ***Tutti i servizi offerti con Master Breve 365***

di Euroconference Centro Studi Tributari



**Master Breve 365**, che con oltre **6.000 professionisti** iscritti garantisce **12 mesi di formazione continua accreditata** in abbonamento, assicura l'indispensabile **aggiornamento professionale** sui continui interventi legislativi e di prassi, oltre **l'approfondimento specialistico** sulle tematiche individuate dal Comitato Scientifico.

La formula mista in *blended learning* caratteristica di Master Breve 365 abbina la **formazione digitale**, con 19 incontri della durata di 3 ore da settembre 2023 a luglio 2024, alla **classica formazione in aula** con 3 giornate intere in sede congressuale in programma a ottobre, gennaio e maggio, permettendo un filo diretto con i colleghi e con i docenti del **Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari**, al fine di garantire 12 mesi di formazione sui temi più rilevanti per la professione.

Tramite i servizi offerti da Master Breve 365, grande spazio è dedicato all'interazione e al confronto con i nostri esperti: durante ogni incontro, infatti, un esperto del Comitato Scientifico è collegato per fornire chiarimenti in materia **tramite chat**. In aggiunta, al termine della docenza sono previsti **30 minuti extra** non accreditati dedicati a ulteriori quesiti e al confronto diretto con i relatori. Infine, il servizio **ECQUESITI** permette di porre domande sulle tematiche affrontate in aula anche successivamente all'evento, con la possibilità di consultare le risposte fornite dai nostri esperti tramite il servizio disponibile in area clienti.

Master Breve 365 arricchisce, inoltre, la sua offerta attraverso [Euroconference In Diretta](#), il servizio di aggiornamento settimanale, in programma ogni **martedì**.

A completamento dell'offerta, Master Breve 365 offre la possibilità di seguire gli incontri **in differita**, fornendo ai partecipanti l'opportunità di maturare crediti formativi visionando le differite accreditate messe a disposizione dopo ogni sessione formativa. A disposizione del partecipante, inoltre, sono disponibili **3 ore di e-learning in materie obbligatorie**, al fine di acquisire i crediti formativi annuali necessari, oltre ad un'ora sulle opportunità della **digitalizzazione dello studio professionale**.

Lavoriamo costantemente per offrire ai professionisti un servizio sempre più completo e all'avanguardia, attraverso nuovi servizi volti a garantire la massima efficacia della sessione formativa, sia a livello di contenuti che a livello tecnico. La **piattaforma web innovativa** rientra per questi motivi nel nostro progetto di formazione digitale avanzato, che ha l'obiettivo primario di offrire un ambiente di apprendimento stimolante e offrire la possibilità di seguire con costanza i contenuti esposti.